

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

9.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELL'ANDRO

INDI

DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	143
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti (Approvato dal Senato) (1248);	
CONCAS ed altri: Modificazione all'articolo 277 del codice di procedura penale concernente il mandato di cattura obbligatorio e la libertà provvisoria condizionata (754);	
GARGANI: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale (1015) . . . . .	144
PRESIDENTE . . . . .	144, 146, 147, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
ACCREMAN . . . . .	151, 153, 160
DELL'ANDRO, <i>Relatore</i> . . . . .	152, 154, 156, 159
FELISETTI . . . . .	154, 162
GARGANI . . . . .	164
GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	149
LA LOGGIA . . . . .	146
MANCO . . . . .	148, 151, 153, 154, 155, 156, 158
MILIA . . . . .	147, 151, 158, 159, 160

	PAG.
MUSOTTO . . . . .	159
REGGIANI . . . . .	160, 163
RICCIO PIETRO . . . . .	146, 147, 148, 158, 159
SPAGNOLI . . . . .	154, 157, 160, 161, 164
TOZZI CONDIVI . . . . .	159, 160
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	164

La seduta comincia alle 10,20.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna gli onorevoli Assante, Antonino Macaluso, Perantuono, di Nardo, Lospinoso Severini, Gianfilippo Benedetti sono rispettivamente sostituiti dagli onorevoli Skerk, Tassi, Brini, Borromeo D'Adda, Tozzi Condivi, Baldassari.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti (Approvato dal Senato) (1248); e delle proposte di legge Concas ed altri: Modificazione all'articolo 277 del codice di procedura penale concernente il mandato di cattura obbligatorio e la libertà provvisoria condizionata (754) e Gargani: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale (1015).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge, già approvato dal Senato: « Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti » e delle proposte di legge Concas ed altri: « Modificazione all'articolo 277 del codice di procedura penale concernente il mandato di cattura obbligatorio e la libertà provvisoria condizionata » e Gargani: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta di ieri è stata dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali. Essendo io il relatore su questo provvedimento, devo ora replicare agli oratori intervenuti nel dibattito.

Innanzitutto desidero ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione sulle linee generali. Ringrazio anche il ministro Gonella per essere stato presente alla stessa discussione.

Debbo in primo luogo osservare che talvolta le critiche che sono state fatte al provvedimento in oggetto sono andate al di là della materia del provvedimento stesso, pur essendo critiche indubbiamente giuste.

Durante la discussione sulle linee generali, date le molteplici critiche, a volte mi sono domandato se poi alla fine sarebbe stato coerente con le critiche stesse il voto positivo al disegno di legge. Non sempre ho notato una perfetta coerenza fra premesse e conclusioni; tuttavia si è trattato di critiche meritevoli di essere prese in considerazione, anche in occasione di questa discussione, poiché si tratta di osservazioni utili per una retta interpretazione delle norme vigenti e per realizzare la riforma generale del processo penale, all'esame della Commissione in sede referente (mi riferisco al disegno di legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale).

Naturalmente le dimensioni del presente dibattito mi inducono a rispondere solo ad

alcune delle critiche formulate. Intanto desidero sottolineare che in realtà il disegno di legge (come ho già detto nella relazione introduttiva) è l'anticipazione di alcuni principi già da noi approvati nella scorsa legislatura in occasione dell'esame del disegno di legge di delega per la riforma generale del codice di procedura penale.

L'intervento dell'onorevole Accreman è stato indubbiamente completo, approfondito ed estremamente serio. L'onorevole Accreman si è posto il problema della limitazione dell'istituto della remissione soltanto al caso di legittimo sospetto, con l'esclusione dei gravi motivi di ordine pubblico. Secondo l'onorevole Accreman in un paese democratico non si intende come mai i motivi di ordine pubblico debbano permanere sì da ostacolare il normale svolgimento del procedimento; a suo avviso, basterebbe al riguardo un rinvio temporale, non giustificandosi la remissione ad altro giudice. Quindi non vi dovrebbe essere remissione ad altri giudici per motivi di ordine pubblico.

Dirò subito che non sono convinto della giustizia di tale osservazione. A parte il fatto che nel disegno di legge non si è pensato in alcun modo a ristrutturare *ab imis* l'istituto (è quindi non si è riguardata l'attualità o meno dell'istituto) a parte il fatto che si è semplicemente tentato di limitare la discrezionalità della Cassazione, a me pare che anche oggi sia ipotizzabile che si presentino, sia pure in casi rarissimi, motivi di ordine pubblico di così lunga durata da consigliare la remissione del procedimento ad altro giudice.

Se questo è un bene o un male non spetta a me dirlo, comunque possono esistere situazioni per le quali il principio del giudice naturale può e deve essere temperato con il principio dell'obiettivo e sereno svolgimento del procedimento. Il principio del giudice naturale, cioè, non può essere considerato solo nella sua astrettezza, prescindendo da eccezioni che pur possono verificarsi.

D'altra parte, lo stesso onorevole Accreman ammette la limitazione di quel principio per quanto riguarda la legittima suspicione e i procedimenti relativi a magistrati, escludendola però per quanto riguarda i gravi motivi di ordine pubblico: a me pare, comunque, che data la situazione attuale, in cui tali motivi possono, purtroppo, effettivamente sussistere, tale ipotesi può e deve essere mantenuta.

Altre critiche sono state rivolte alla discrezionalità concessa alla Cassazione nella

designazione del giudice cui deve essere rimesso un determinato procedimento. È stato chiesto il significato dell'espressione: « Corte di appello vicina » e il ministro, scherzosamente, ha detto: « Vicina significa non lontana ». L'importante è che, in ogni caso, è stato predisposto un criterio che, pur se ampio, limita l'assoluta discrezionalità della Cassazione.

D'altra parte, in che modo tale discrezionalità poteva venir limitata ulteriormente? Abbiamo mai trovato, nel nostro ordinamento giuridico, criteri assolutamente tassativi? Io non so se si poteva fare di più. A mio giudizio, comunque, il criterio adottato risulta valido.

L'onorevole Accreman osserva ulteriormente che nel disegno di legge occorreva esplicitamente prevedere la facoltà delle parti di produrre documenti e prove nel corso del giudizio sull'istanza di rimessione. Tale osservazione è degna di essere attentamente considerata, perché indubbiamente risponde ad un'esigenza giustissima. Se, infatti, si deve svolgere una certa indagine e se le parti devono essere sentite, è giusto che esse siano abilitate a produrre gli atti e i documenti che ritengono opportuno esibire, ad indicare prove, e via di seguito.

A me sembra, tuttavia, che l'espressione « sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti » voglia significare implicitamente, come rilevava anche l'onorevole Pietro Riccio, che devono essere vagliate tutte le deduzioni delle parti, ma non solo quelle orali, bensì tutte le indicazioni probatorie che esse possono indicare nella discussione. Ritengo che esista un ulteriore argomento a dimostrazione di ciò: poiché vi è un potere istruttorio della Corte di cassazione indicato nel disegno di legge, non è possibile non ritenere implicito il potere istruttorio delle parti.

Comunque ha fatto bene l'onorevole Accreman a sollevare la questione che, chiarita in questo senso, non darà adito ad interpretazioni diverse. L'osservazione è quindi giusta in questi termini: l'articolo non si deve modificare, ma ove sorgessero dubbi di interpretazione occorrerà tener conto di questa posizione del legislatore documentata dai lavori preparatori.

Secondo l'onorevole Accreman sarebbe stata poi necessaria una ulteriore specificazione del criterio di vicinanza. Nel riferire alla Commissione ho detto che sarebbe stata forse auspicabile una maggiore delimitazione della discrezionalità della Corte di cassazione. Il

disegno di legge, però, pone un unico limite all'assoluta discrezionalità oggi vigente, e non mi sembra quindi che si debbano introdurre modifiche, in ordine a questo punto, nella presente occasione.

L'ultima osservazione fatta dall'onorevole Accreman riguardava l'impugnabilità della ordinanza di rinvio a giudizio. Su questa ordinanza ritorneremo fra poco, anche se è stata già da me considerata nella relazione. In realtà il mutamento della « sentenza » di rinvio a giudizio in « ordinanza » si spiega perfettamente nel sistema delineato nel disegno di legge di delega per la emanazione del nuovo codice di procedura penale, nel quale la conclusione dell'attività istruttorio non potrà che essere una ordinanza. Su questo punto richiamo anche l'attenzione dei colleghi: si tratta di una convinzione ormai acquisita sul piano dottrinale, raggiunta faticosamente attraverso la maturazione dell'esperienza giuridica.

Quando la dottrina si è trovata a dover definire la differenza tra ordinanza e sentenza, dopo aver elaborato numerose teorie (tra le quali ricordo, per inciso, quella relativa alla presunzione di impugnabilità), è riuscita a precisare che se una differenza deve porsi tra ordinanza e sentenza, essa non è da ravvisarsi nell'impulso di parte o di ufficio, ma nel fatto che, mentre la sentenza conclude il procedimento o una fase di esso, l'ordinanza è emanata per risolvere singoli punti o singole questioni del procedimento stesso. Quindi siamo ormai tranquilli in sede dottrinale, nel senso che quando si conclude una fase del procedimento o il procedimento stesso è auspicabile che si provveda con sentenza; quando invece ciò non avviene, è auspicabile che si provveda con ordinanza.

Nella scorsa legislatura abbiamo discusso a lungo in ordine al provvedimento di rinvio a giudizio, perché nel disegno di legge di delega tale istituto è strutturato diversamente rispetto all'attuale codice di procedura penale. In effetti, nel disegno di legge di delega è prevista la possibilità di rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dell'imputato. Ciò in conseguenza del fatto che la fase dell'istruzione viene ridotta, in tale sistema, e per taluni casi, a semplici atti di istruzione, la cui logica conclusione non può essere che un'ordinanza. Nel sistema previsto dall'ordinamento processuale vigente, invece, l'istruzione costituisce una vera e propria fase autonoma del procedimento, la cui conclusione, logicamente, non può che essere una sentenza.

È, tuttavia, da apprezzarsi l'intervento del Governo che ha inteso anticipare, con l'articolo 5, un principio contenuto nel disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Un ulteriore problema degno di considerazione è stato sollevato dall'onorevole Accreman in merito all'impugnabilità o meno dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Sono d'accordo, in materia, con l'onorevole Musotto, il quale dice: se l'ordinanza non è espressamente dichiarata impugnabile, essa deve essere considerata inoppugnabile, secondo quanto prescrive il nostro codice. Rimane però da valutare il problema sollevato dall'articolo 111 della Costituzione, che ammette l'impugnazione per i provvedimenti che incidano sulla libertà personale del cittadino. Proprio a questo proposito io proporrei una soluzione: siamo tutti d'accordo sulla non impugnabilità del provvedimento di rinvio a giudizio (e ciò resti acquisito per l'interpretazione della legge), ma il provvedimento che eventualmente statuisca sulla libertà del cittadino, ove fosse preso con ordinanza, rimarrebbe sempre autonomo, per cui avremmo conglobati in un solo atto due provvedimenti diversi: l'uno che dispone il rinvio a giudizio, l'altro che incide sulla libertà del cittadino, sicché si può postulare l'ipotesi che nello stesso atto siano assunti due provvedimenti, il primo relativo al rinvio a giudizio, il secondo relativo al mandato di cattura. A questo punto a me pare che la parte relativa al mandato di cattura possa essere oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

**RICCIO PIETRO.** Vorrei un chiarimento. Nel caso di modificazione, per esempio, di una iniziale imputazione di furto, il rinvio a giudizio deve essere fatto per furto o per ricettazione? Il provvedimento, cioè, che mantenga una carcerazione disposta per un diverso titolo di reato, è automaticamente impugnabile?

**PRESIDENTE.** Dobbiamo sempre considerare che il sistema attuale non viene modificato, con questo provvedimento, nelle sue linee generali. In questo caso non si potrà modificare il titolo.

**RICCIO PIETRO.** Così si raggiunge lo scopo contrario.

**PRESIDENTE.** Non si raggiunge lo scopo contrario perché l'attuale sistema non viene

scalfito. Può essere giusta la sua osservazione, ma fino a che rimarrà valido l'attuale sistema la situazione non muterà.

L'onorevole La Loggia ha sollevato una questione circa la comunicazione giudiziaria, che dovrebbe essere fatta, a suo avviso, soltanto all'imputato, allo scopo di mantenere la stessa comunicazione il più segreta possibile.

Indubbiamente si tratta di un argomento di notevole serietà, poiché nel caso di due o più parti non si raggiungerà completamente la finalità della legge di mantenere quanto più possibile segreta la comunicazione giudiziaria; comunque la normativa prevista con questo provvedimento consentirà di limitare alcuni inconvenienti. Per questo motivo condivido l'impostazione governativa.

**LA LOGGIA.** Gli inconvenienti restano a monte.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge non vuole innovare tutto il sistema attuale: in tal senso si provvederà con una legge organica. D'altra parte, nel caso in questione, occorre anche tutelare gli interessi delle altre parti del processo.

**RICCIO PIETRO.** Ritengo sia importante evitare situazioni di intralcio al progredire del processo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole La Loggia ha anche sottolineato la necessità di ristrutturare le norme sulla carcerazione preventiva. Ma occorre anche a tale proposito osservare che non è possibile anticipare delle riforme, se queste non si innestano perfettamente col sistema attuale.

**LA LOGGIA.** Eccezion fatta per l'ordinanza!

**PRESIDENTE.** Il Governo ha ritenuto di anticipare alcuni principi della riforma organica del nostro ordinamento processuale penale, in quanto essi potevano essere inseriti nel sistema attuale, la cui struttura non ha inteso modificare. Non è possibile, invece, anticipare delle riforme che introdurrebbero delle contraddizioni nel sistema attuale.

L'onorevole Pietro Riccio concorda con quanto disposto dal disegno di legge in tema di limitazione della discrezionalità della Corte di cassazione nel designare il giudice cui deve essere rimesso il procedimento (e non starò

ad impiegare altro tempo per dichiararmi anch'io d'accordo) e rileva che sarebbe bene limitare l'obbligatorietà del mandato di cattura a casi di estrema necessità prescindendo da certe condizioni in presenza delle quali oggi invece opera l'obbligatorietà dell'emissione del mandato stesso (egli si riferiva, come esempio, alla recidiva).

L'osservazione dell'onorevole Pietro Riccio potrebbe anche essere condivisa; tuttavia ritengo che la revisione dell'istituto del mandato di cattura presupponga un intervento legislativo più vasto ed organico di quello in discussione. Di ciò, comunque, parlerò nuovamente fra poco.

La necessità che si stabilisca una responsabilità del giudice anche per colpa, e, soprattutto, per colpa professionale, non può che trovare consenziente il relatore, anche se non ritiene che sia questa la sede adatta per portare avanti siffatto problema.

**RICCIO PIETRO.** Il consenso del relatore ci aiuta ad insistere su questa strada.

**PRESIDENTE.** Credo che si faccia male a lasciare in sospenso questo discorso, riguardante tutte le posizioni della magistratura in relazione alla Costituzione e all'esperienza maturata posteriormente alla sua entrata in vigore. L'appunto, comunque, va fatto ai politici che ancora non hanno provveduto in tal senso.

Condivido altresì le obiezioni dell'onorevole Pietro Riccio circa il rallentamento del processo che si avrebbe quando fossero molte le persone cui trasmettere la comunicazione giudiziaria; ma, poiché nel complesso tali persone non potranno mai essere molte, i vantaggi sarebbero superiori agli svantaggi, il che è sufficiente a condividere l'orientamento del Governo.

Vorrei osservare che la trasformazione dell'avviso di procedimento in comunicazione giudiziaria andrebbe evidenziata anche nell'articolo 390 del codice di procedura penale (già modificato con legge 5 dicembre 1969, n. 932), ove tale termine compare sia nel titolo sia nel testo dell'articolo stesso. Penso che possa restare acquisita agli atti l'unanime convinzione della Commissione in ordine al fatto che, sotto questo profilo, l'articolo 390 del codice di procedura penale si intende cambiato in seguito alla modifica dell'articolo 304. È del resto evidente che una modifica operata nella sede primaria vale anche nella sede di rinvio. (*Cenni di generale consenso*).

**MILIA.** Queste disposizioni le dovrebbero rispettare anche gli organi di polizia giudiziaria. Dal momento che attualmente ciò non avviene, occorre inserire espressamente tale precetto nel provvedimento in discussione. Presenterò quindi un emendamento in tal senso.

**PRESIDENTE.** Lei ha ragione. Purtroppo il problema sollevato implica la risoluzione di numerosi altri problemi.

**MILIA.** Nei confronti del sospettato si applicano tutte le norme previste per l'imputato. Non si può sostenere il contrario.

**PRESIDENTE.** L'osservazione è importante e acutissima, però implica la risoluzione di altri problemi che non possono essere affrontati in questa sede. Si tratta dello stesso rilievo che ho già fatto circa le questioni sollevate dall'onorevole Pietro Riccio.

Per quanto riguarda l'ultima osservazione dell'onorevole Pietro Riccio, debbo dire che anche su di essa sono perfettamente d'accordo per quanto riguarda il principio. L'articolo 140 del codice penale mi pare in contrasto pieno con le norme costituzionali; ma anche tale problema non può essere risolto in questa sede, bensì nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma organica.

L'onorevole Manco ha sollevato dei problemi politici sui quali risponderà il Governo, ed ha osservato che il mandato di cattura obbligatorio non può essere soppresso senza una revisione della Costituzione. Non condivido questa tesi dal momento che la normativa in questione non è assolutamente in contrasto con la Costituzione. Anche se il costituente avesse espressamente obbligato il legislatore a prevedere il mandato di cattura obbligatorio, l'interprete costituzionale avrebbe sempre dovuto stabilire la compatibilità di quella disposizione con altre norme e, nel contrasto, avrebbe dovuto stabilire la priorità fra i due principi. Per fortuna il costituente non si è espresso in questi termini, ma ha citato il mandato di cattura obbligatorio in maniera fortuita ed occasionale, disciplinando i casi in cui un deputato può essere sottoposto a procedimento penale o può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, ovvero ancora sottoposto a perquisizione personale o domiciliare.

A me sembra strano che il costituente, volendo elevare a principio costituzionale la

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

obbligatorietà del mandato di cattura, citi tale istituto soltanto riferendosi ad un caso particolare. Se così fosse, tutte le volte che la Costituzione cita un istituto, vorrebbe significare che ha inteso elevarlo a dignità costituzionale. In realtà, come diceva il Presidente Reale, si può al massimo ipotizzare che il costituente abbia voluto lasciar libero il legislatore ordinario nella scelta circa la soppressione o meno dell'istituto del mandato di cattura obbligatorio.

L'onorevole Manco osserva, poi, che non riesce ad intendere come può essere regolata la seguente situazione: poniamo che per un certo imputato il giudice ritenga di poter emettere provvedimento di concessione della libertà provvisoria, mentre per un altro imputato, nelle stesse condizioni, ancora non sia stato emesso mandato di cattura obbligatorio. Quale soluzione adotterà il giudice? L'onorevole Manco ipotizza questa situazione per sottolineare il compromesso che vi sarebbe nel disegno di legge tra l'estensione della libertà provvisoria anche in caso di mandato di cattura obbligatorio e la mancata abolizione del mandato stesso. Egli dice: nel disegno di legge il Governo avrebbe voluto abolire l'istituto del mandato di cattura obbligatorio, invece, ipocritamente, ha preferito seguire una strada diversa, quella, cioè, dell'estensione della libertà provvisoria.

A mio giudizio, il caso ipotizzato dall'onorevole Manco non può verificarsi in quanto per emanare il provvedimento di concessione della libertà provvisoria occorre valutare non solo l'assenza di ostacoli particolari, ma anche la presenza di elementi positivi che sono diversi da imputato a imputato. Il giudice, pertanto, non è in grado, prima dell'emissione del mandato di cattura, di valutare se a una determinata persona sia possibile o meno concedere la libertà provvisoria: di conseguenza egli ha il dovere di emettere subito il mandato di cattura e poi di verificare se esistono le condizioni per concedere la libertà provvisoria.

L'onorevole Manco, infine, auspica l'abolizione dell'istituto del mandato di cattura obbligatorio. Il Governo ha ritenuto di non prendere posizione al riguardo ed io sono d'accordo con questa impostazione perché, a mio avviso, esiste una netta separazione tra tale istituto e l'istituto della libertà provvisoria, che risponde ad esigenze diversissime.

Che sia auspicabile l'abolizione dell'istituto del mandato di cattura obbligatorio non v'è dubbio; che sia auspicabile stabilire che

la carcerazione preventiva debba servire soltanto a soddisfare esigenze istruttorie (e che quindi vada limitata al tempo effettivamente occorrente per espletare tali esigenze) non v'è dubbio; che tale carcerazione preventiva debba essere altresì prevista quando vi sia un allarme sociale, non v'è dubbio; ma non possiamo pretendere di determinare con legge tutti i casi in cui ci sia allarme sociale. Pertanto otterremo l'abolizione del mandato di cattura obbligatorio solo quando verrà modificato tutto l'istituto della carcerazione preventiva.

MANCO. La riforma delle norme sulla carcerazione preventiva comporterà anche l'abolizione del soggiorno obbligato e delle altre misure analoghe?

PRESIDENTE. Non mi risulta.

RICCIO PIETRO. Io auspicherei anche la abolizione dell'istituto della cauzione, che opera una differenziazione tra abbienti e non abbienti.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la perizia, io ritengo sia sufficiente, per la presentazione della relazione da parte del perito, il primo termine (di due mesi).

MANCO. La questione è duplice, perché si riferisce sia alla proroga di altri due mesi, sia alla facoltà del giudice di applicare, qualora il perito non presenti la relazione entro il termine prefissogli, la disposizione del capoverso dell'articolo 321 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che tutte le anticipazioni della riforma generale vanno temperate con il sistema processuale attuale. Certo rimangono ferme le esigenze di cui ai nn. 46 e 47 del disegno di legge di delega. Ho già accennato in precedenza che in realtà il Governo non ha voluto intaccare lo istituto della carcerazione preventiva solo in ordine alla libertà provvisoria.

Mi sembra di poter terminare a questo punto la mia replica. Desidero solo fare una considerazione. Non si può ancora andare avanti con queste modifiche provvisorie: occorre assolutamente ristrutturare tutto il sistema e occorre farlo subito. Continuare a fare delle modifiche parziali significa solo mettere delle pezze ad un vestito che rimane vecchio.

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, e innanzitutto il relatore per le sue osservazioni che saranno senz'altro utili per un ulteriore esame dell'intera materia, e anche per l'interpretazione del provvedimento in discussione.

È inutile sottolineare l'importanza del provvedimento stesso; per conto mio avrei preferito che esso fosse esaminato in Assemblea, comunque non ho posto pregiudiziali alla sua assegnazione alla Commissione giustizia in sede legislativa.

Mi scuso se farò delle ripetizioni di cose già dette dal relatore Dell'Andro, ma debbo precisare il punto di vista del Governo.

Innanzitutto debbo dire che il programma del Governo resta immutato; siamo per le riforme organiche, compresa quella del codice di procedura penale. Qui debbo dire però che non è stato soltanto il Governo a preparare questa « leggina »; vi erano infatti provvedimenti sullo stesso argomento di iniziativa parlamentare. Il disegno di legge governativo rappresenta uno stralcio alla riforma più organica che presto mi auguro possa essere varata. Il Governo in sostanza ha inteso presentare un provvedimento responsabile che, ripeto, anticipa alcune linee della delega per la riforma del codice di procedura penale e che comunque non contiene alcuna disposizione in contrasto con il disegno di legge di delega.

Debbo dire che il Governo si è imposto un limite massimo di due anni per l'approvazione definitiva della riforma generale; io spero tuttavia che a ciò si possa giungere in un minor tempo, continuando intanto ad operare in coerenza con la riforma stessa. Certo, l'immobilismo totale non è possibile.

Io concordo con l'onorevole Accreman quando dice che il caso Valpreda porta alla ribalta i vizi del sistema, anche se egli ha portato, a sostegno delle sue argomentazioni, un paragone piuttosto impressionante: ha detto che il nostro sistema è come un grande ospedale, nel quale improvvisamente vengono spalancate tutte le porte, mostrando così tutte le malattie e le miserie che esse celano. A mio avviso sono state aperte solo alcune porte e spererei che i mali che si sono scoperti valgano a conseguire un miglioramento del sistema.

Molti hanno espresso l'augurio che il Governo si muova in questo senso. È certamente

suo dovere, ma io restituisco lo stesso augurio al Parlamento, invitandolo ad usare una certa celerità nell'approvare i provvedimenti che il Governo gli sottopone.

L'onorevole Accreman accusa il Governo di porre il Parlamento di fronte ad un'alternativa drastica: o prendere o lasciare. Non mi sembra di aver mai posto condizioni simili, specie per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, che è frutto di un'intesa tra tutte le parti politiche. Direi anzi che per il Parlamento c'è sempre stata la massima libertà di scelta. Perché allora accusare il Governo di legiferare a mezzo di decreti-legge? Mi sembra che questo provvedimento sia stato liberamente discusso.

Il decreto-legge è stato, semmai, usato nel 1970, allorché in vista o in conseguenza di un'importante e grave sentenza della Corte costituzionale il Governo di allora (e bene ha fatto Reale) ha provveduto con decreto-legge a sanare alcuni provvedimenti di natura carceraria.

Se quindi vanno respinte le critiche al provvedimento che si riferiscono ad un difetto di collaborazione tra Governo e Parlamento, anche perché il Senato ha apportato numerose modifiche al testo originario, non va sottinteso che il progetto di legge presentato dal Governo si è ispirato ad una *ratio* diversa, nell'intento di non proporre una « legge-fotografia », ma un complesso minimo di norme aventi il fine di produrre un acceleramento e un superamento delle attuali strutture processuali, in un momento in cui l'opinione pubblica è particolarmente sensibile ed insofferente nei confronti delle lungaggini che si verificano in tale campo. Tutto ciò rispettando l'intento di non stralciare istituti ancorati al sistema attuale.

Molti di voi si sono posti la domanda: dobbiamo abolire l'istituto del mandato di cattura obbligatorio?

Personalmente anch'io sono favorevole all'abolizione di tale istituto; non nascondo, anzi, che abbiamo già studiato un disegno di legge apposito (che consta di una quarantina di articoli a causa di tutte le interferenze che tale istituto ha col sistema processuale attuale). Il nostro progetto, elaborato altresì in armonia con i principi contenuti nel disegno di legge di delega, è stato bloccato da preoccupazioni di ordine costituzionale, dal timore cioè che una volta abolito l'istituto del mandato di cattura obbligatorio, la norma fosse resa inoperante da eventuali ricorsi alla Corte costituzionale.

Accantonato così il problema, siamo passati all'altro tema più semplice: ammettere la facoltà di concedere la libertà provvisoria anche per i casi in cui è prevista l'obbligatorietà del mandato di cattura.

Debbo, a questo punto, aprire una breve parentesi, a causa delle polemiche suscitate dalla stampa in merito al famoso articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale articolo, a tutti noto, dice che l'imputato deve essere giudicato in tempo ragionevole. Che cosa si deve intendere per « ragionevole »? La Convenzione europea si è ben guardata dallo specificare i termini in cui deve essere giudicato l'imputato, rimettendosi ai casi particolari.

Ho qui le decisioni prese in merito e potrei citarle tutte; ma non lo faccio poiché in esse viene costantemente ribadito che i termini devono essere prescritti alla luce delle particolari circostanze, del « caso per caso ». Questa espressione ricorrente dimostra il proposito della convenzione di non creare dei limiti fissi.

Io ritengo, comunque, che non dobbiamo svalutare la nostra Costituzione a beneficio della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale Costituzione, proprio per questa fattispecie, detta una norma ben più importante di quella contenuta nella convenzione. È in funzione della nostra Costituzione che noi dobbiamo porre dei termini alla carcerazione preventiva.

La Commissione giustizia del Senato, che ha fatto oggetto di un particolare esame gli obblighi derivanti all'Italia dall'adesione alla convenzione di Strasburgo, è pervenuta, al riguardo, alla seguente conclusione: non risulta che la carta dei diritti dell'uomo abbia indicato in generale una soluzione che preveda determinati termini per la carcerazione preventiva, ritenendosi paga di qualsiasi sistema che, compatibilmente con le esigenze giudiziarie, consenta in ogni caso di ridurre la detenzione al minimo e di mantenerla solo quando è estremamente necessaria.

Si può fare anche un raffronto fra le norme costituzionali e quelle del codice di procedura penale; da questo raffronto scaturisce il principio morale di non considerare colpevole l'imputato se non dopo la condanna. Si tratta di un principio fondamentale anche nella filosofia del diritto generale. Per conciliare quindi questo principio con l'istituto della carcerazione preventiva occorre stabilire a questa dei limiti massimi. La carcerazione preventiva è preordinata infatti al raggiungimento

di determinati scopi quali quello di impedire la contraffazione delle prove, la sottrazione al processo di elementi utili, la sicurezza sociale, eccetera.

A questo riguardo mi sembra veramente decisiva la sentenza 23 aprile 1970, n. 64, della Corte costituzionale, che afferma che la detenzione preventiva deve essere determinata in modo da non contrastare con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, quindi non può costituire anticipazione della pena, ma deve essere predisposta unicamente in vista di esigenze cautelari e strettamente inerenti al processo. Da ciò non consegue che il legislatore non possa stabilire ipotesi nelle quali, sussistendo sufficienti indizi di colpevolezza, al giudice sia fatto obbligo di emettere mandato di cattura, pur essendo preferibile un sistema (sempre secondo la Corte costituzionale) che demandi sempre al giudice il potere di decidere di volta in volta se lasciare in libertà l'imputato.

Secondo la Corte costituzionale, quindi, l'istituto della carcerazione preventiva non è considerato incompatibile con la presunzione di non colpevolezza, negli stretti limiti in cui può operare la carcerazione preventiva stessa.

La seconda questione che è stata qui sollevata in ordine alla compatibilità con le norme costituzionali è quella relativa al mandato di cattura obbligatorio in rapporto alla facoltà di concedere la libertà provvisoria. Si tratta di un tema difficile e complesso; a questo proposito debbo dire all'onorevole Accreman che al Senato ho semplicemente detto che la Costituzione prevede il mandato di cattura obbligatorio (articolo 68). Naturalmente si tratta di una ipotesi che potremo sempre mutare quando lo riterremo opportuno; per conto mio auspico che tale mutamento avvenga, poiché sono contrario all'immunità parlamentare. In sostanza la Costituzione prevede un limite alla non carcerazione dei membri del Parlamento, affermando che i componenti delle due Camere non possono essere arrestati se non nel caso di reato per il quale sia previsto il mandato di cattura obbligatorio. Ora, se il legislatore abolisce il mandato di cattura obbligatorio allarga l'immunità parlamentare.

Infatti, se l'unica ipotesi in cui è possibile procedere all'arresto o sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento sussiste quando costui viene colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, l'abolizione di quest'ultimo istituto cancellerebbe automaticamente tale ipotesi.



Dirò, comunque, che nel disegno di legge da noi originariamente presentato al Senato non vi era alcun cenno a proposito del mandato di cattura. Fu il senatore Petrone, comunista, che volle aggiungere al primo comma dell'articolo 2 (per maggior sicurezza): « anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura ».

A questo punto vorrei polemizzare con l'onorevole Manco, espressosi favorevolmente nei confronti dell'abolizione dell'istituto del mandato di cattura, ma, poiché l'argomento è già stato trattato ampiamente, non insisto.

MANCO. Io sono favorevole a posizioni chiare.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. L'abolizione dell'istituto del mandato di cattura obbligatorio incide sui limiti che la Costituzione ha posto all'immunità parlamentare.

In un primo tempo proponevamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 277; in seguito, invece, abbiamo preferito rivedere il primo comma. Tale differenza non è puramente formale, ma ha la sua importanza. Abbiamo, altresì, introdotto la possibilità di revocare la libertà provvisoria qualora intervenga condanna di primo grado o in grado di appello per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio.

ACCREMAN. Questa seconda parte dell'articolo 2 è in assoluto contrasto con quanto risulta dai nn. 47 e 48 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 864, recante delega per la emanazione del nuovo codice di procedura penale: tali disposizioni prevedono che se l'imputato viene assolto con sentenza di primo grado, qualunque sia il prosieguo del processo non può farsi luogo a nuovo mandato di cattura per lo stesso reato.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. La seconda parte dell'articolo 2 non è in contrasto con i principi contenuti del disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale, e lo stesso professor Conso, da noi consultato, ha ampiamente illustrato, anche in un articolo di fondo comparso su *La Stampa*, la tesi secondo la quale se il giudice, quando lo ritenga utile, revoca il beneficio della libertà provvisoria, ciò non significa che attua una provvisoria esecuzione della sentenza.

L'onorevole Accreman ha detto che il Governo fa dell'ironia quando si dice promotore

di una riforma relativa alla libertà provvisoria.

Non mi lascio prendere dalla polemica, anche perché le gare di priorità sono sempre difficili, ma se da parte del partito comunista sono state formulate proposte concrete in merito, ciò non significa che tali proposte coincidano con quelle formulate dal Governo (e di questo parlerò anche in seguito, quando replicherò alle osservazioni dell'onorevole Manco).

La proposta di legge dei senatori comunisti si sostanzialmente in una riduzione dei termini di carcerazione preventiva; noi ci siamo posti, invece, su di un altro terreno, pur accettando, in linea di massima, tale impostazione.

Voi tutti, d'altro canto, siete perfettamente a conoscenza dei precedenti: a cominciare dalla novella del 1955, cioè dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, la quale pose il termine di due anni per la fase istruttoria, fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 1970, a seguito della quale fu discussa e approvata la famosa legge 5 novembre 1970, n. 824, che destò un coro di consensi. Parlarono in quella occasione l'onorevole Lospinoso Severini (che, se non sbaglio, era relatore), gli onorevoli Vassalli e Musotto, convergendo in pieno sulla legge; i comunisti Guidi e Cataldo dissero che si trattano di una norma di utilità, mentre gli onorevoli Manco e Santagati sollevarono molte obiezioni. Comunque si ebbero solo 15 voti contrari (quelli degli appartenenti ai gruppi liberale e del Movimento sociale italiano), il che ha importanza anche dal punto di vista politico. Ora, la riduzione a 18 mesi della durata massima della custodia preventiva può essere fatta in sede di riforma generale del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Si potrebbe operare anche ora, predisponendo contestualmente adeguate norme transitorie.

MILIA. In virtù delle norme transitorie in Sardegna vi sono detenuti da sei anni in attesa di giudizio!

PRESIDENTE. Quelle norme transitorie recano dei termini che furono elevati dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. A questo proposito è bene tenere presenti alcuni dati statistici. Si trovano negli istituti di prevenzione e pena 2364 persone detenute da 18 mesi e oltre, 1038 appellanti da meno

di 18 mesi, 1155 detenuti appellanti da 18 mesi ed oltre, 214 ricorrenti detenuti da meno di 18 mesi, 879 ricorrenti detenuti da 18 mesi e oltre. La sintesi è questa: ci sono 2287 detenuti da oltre 18 mesi che sarebbero usciti con la riduzione del limite a tre anni (i detenuti da 18 mesi sono 393, quelli da 19 mesi 307, quelli da 20 mesi 245, quelli da 21 mesi 189, quelli da 22 mesi 145, quelli da 23 mesi 150, quelli da 24 113, quelli da oltre 24 mesi 745).

Per quanto riguarda la facoltà del giudice di concedere la libertà provvisoria, è naturale che, quando interviene la condanna di primo grado o di appello, si possa revocare la libertà provvisoria già concessa nella istruzione o nel giudizio.

Per quanto riguarda l'ordinanza di rinvio a giudizio, si tratta di un'innovazione che contribuirà a rendere rapido il processo. Circa l'impugnabilità ha ben chiarito l'onorevole Musotto che essa deve essere prevista anche in relazione all'articolo 140 del codice di procedura penale.

L'onorevole Dell'Andro ha formulato alcune osservazioni circa l'articolo 8: è una semplice norma di adattamento che sostituisce la parola « ordinanza » alla parola « sentenza ».

DELL'ANDRO, *Relatore*. Nell'articolo 10 si dispone in via generale che le parole « sentenza di rinvio a giudizio » siano sostituite dalle parole « ordinanza di rinvio a giudizio ».

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Giusto, e all'articolo 304 sarebbe stato opportuno dire « deposizione » invece di « interrogatorio », che può essere inteso come esame.

DELL'ANDRO, *Relatore*. L'interrogatorio e la deposizione sono due cose diverse.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. L'avviso di procedimento, introdotto nell'articolo 304 del codice di procedura penale dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nasce come strumento di difesa dell'indiziato, ma abbiamo l'impressione che questo istituto sia degenerato per la pubblicità che lo circonda. La comunicazione giudiziaria è diversa, e anche la stessa nomenclatura può ricondurre ad una sua fisionomia, sotto il profilo psicologico.

All'onorevole La Loggia rispondo che il provvedimento in discussione non innova circa i destinatari dell'atto.

Sulla rimessione, tema di fondo, devo passare rapidamente. Abbiamo fissato criteri alla Cassazione per la individuazione di un nuovo principio. Non abbiamo inventato nulla, perché tale principio esisteva già nel codice del 1913 e fu eliminato nel 1930 dal « codice Rocco ». Vi è chi chiede di eliminare la remissione, chi dice di mantenerla solo in caso di legittima suspicione, chi ancora vorrebbe ammetterla solo per motivi di ordine pubblico.

Il problema di fondo riguarda la legittimità costituzionale dell'istituto della rimessione del procedimento ad altro giudice. L'onorevole Manco ne ha affermato la incostituzionalità e ha parlato di un giudice non naturale, ma criptonaturale. Anche l'onorevole Accreman ha fatto delle riserve sulla costituzionalità dell'istituto, ammettendolo in caso di *legittima suspicione* o nel caso di magistrati imputati o parte lesa, ma escludendolo per motivi di ordine pubblico.

Il problema non si limita all'ambito delle corti d'assise o dei tribunali, ma è relativo al clima in cui il dibattito ha luogo. Abbiamo segnalazioni impressionanti circa le minacce, le telefonate, le lettere ai giudici popolari, in special modo: una forma di pressione psicologica che ci auguriamo che sia attenuata. Il problema è di ambientazione generale.

La Costituzione dice che nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale, preconstituito per legge: e come si può parlare di violazione? Semmai di coordinamento. Il principio del giudice naturale è costituzionale, ma non lo è meno quello dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice o della tutela dei diritti della difesa. Noi vogliamo trovare una convergenza fra questi principi e desidero citare la sentenza n. 50 del 1963 della Corte costituzionale che fa testo: « Qualora invero nella sede in cui si svolge il processo, e in relazione al medesimo, si presentino situazioni come quelle previste dall'articolo 55; qualora cioè (in relazione all'ordine pubblico), si manifestino o siano sicuramente prevedibili — come nel caso risultante dalla richiesta del procuratore generale della Cassazione — gravi turbamenti della pubblica tranquillità e della pacifica convivenza dei cittadini, con pericolo anche per la sicurezza delle persone; ovvero quando (riguardo al legittimo sospetto), con mezzi diretti o indiretti, non esclusa la violenza nei riguardi delle persone che partecipano al processo, si tenta di influire sullo svolgimento o sulla definizione di esso, appare chiara non soltanto l'opportunità, ma la necessità che del processo conosca un giudice diverso da quello originariamente

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

stabilito dalla legge; giudice diverso la designazione del quale, per necessità pratiche, è demandata, all'organo giudiziario ».

Lo stesso disegno di legge di delega parla di ammissibilità della rimessione anche per gravi motivi di ordine pubblico o di legittimo sospetto, con un'enunciazione che predetermina i criteri specifici di scelta del nuovo giudice.

È stato proposto il termine « viciniore », ma abbiamo preferito « vicino » che è il contrario di « lontano ».

Una parola sull'aspetto politico del problema, trattato specialmente dagli onorevoli Accreman e Manco. Indubbiamente il disegno di legge è stato sollecitato dal caso Valpreda, ma non capisco le accuse al Governo; non vi sono da parte sua responsabilità, ma vi è un iter giudiziario che è stato percorso. La magistratura ha ritenuto che fosse competente un'assise in un momento ed in altro momento ha pensato che fosse invece competente una diversa assise.

Ho visto Valpreda una volta sola, in carcere, e mi è sembrato un uomo sofferente moralmente oltre che fisicamente. Ho fatto presente all'autorità giudiziaria che mi sembrava urgente farlo visitare al più presto e fu proprio in seguito al referto medico che egli fu ricoverato in ospedale.

L'onorevole Accreman ha parlato di lentezza ed ha detto che questa è una « miniriforma »; si tratta però di lentezza comune sia al Governo sia al Parlamento e non credo di volermi creare un alibi dicendo che in questo momento intendiamo porre rimedio alla situazione con gli strumenti di cui disponiamo.

« Il Governo sbaglia ed arriva tardi », dice l'onorevole Manco. Si vedrà poi se questo è vero. Direi, semmai, che siamo arrivati presto a presentare la riforma organica del codice di procedura penale.

« Voi avete recepito un'iniziativa comunista », dice ancora l'onorevole Manco, formulando un'accusa di carattere politico. Ebbene, se un'iniziativa è buona il nostro dovere è di guardare soltanto alla bontà dell'iniziativa stessa. Ciò premesso, vorrei dire che noi non abbiamo recepito un bel niente! Anzi, abbiamo presentato questo disegno di legge proprio per impostare i vari argomenti su di una base che noi riteniamo più obiettiva e che si concreta nella predisposizione di una legge umanitaria — dalla quale il giudice potrà trarre tutte le conseguenze che crede — e non di una « legge fotografia ».

Concludo il mio intervento ringraziando il Presidente Reale che ha riscontrato nel pro-

getto di legge un progresso rispetto alla situazione tuttora vigente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Propongo di prendere come testo base il disegno di legge n. 1248.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1:

## ART. 1.

L'articolo 58 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — *Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione.* — La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza, sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti, dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.

Se è respinta l'istanza presentata dall'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire 40.000 a lire 400.000.

L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare fra quelli compresi nel distretto della stessa Corte di appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel distretto di una Corte di appello vicina. Nell'ordinanza si dichiara altresì se e in quale parte gli atti già compiuti debbono conservare validità.

L'ordinanza della Corte di cassazione insieme con gli atti è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede alla esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti ».

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Al terzo alinea sopprimere le parole:* « fra quelli compresi nel distretto della stessa Corte d'appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel distretto di una Corte d'appello vicina ».

MANCO. L'emendamento si illustra da sé.

ACCREMAN. Il gruppo comunista, anche se mantiene delle riserve sulla formulazione dell'articolo 1, preannuncia che voterà contro l'emendamento dell'onorevole Manco.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Esprimo parere contrario nei confronti dell'emendamento Manco, perché annulla proprio uno dei limiti posti dal disegno di legge all'istituto della remissione.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

L'onorevole Manco ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

L'articolo 253 del codice di procedura penale è soppresso.

La rubrica dell'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: *Casi nei quali può essere emesso il mandato di cattura.*

Al primo capoverso dell'articolo 254 del codice di procedura penale è premesso il seguente:

« In nessun caso è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura ».

MANCO. Io sono convinto che il costituente abbia voluto elevare a dignità costituzionale l'istituto del mandato di cattura obbligatorio, menzionandolo all'articolo 68. Poiché il Governo e la maggioranza ritengono esattamente il contrario, ho preso atto di tale interpretazione escludendo, con il mio articolo aggiuntivo, l'obbligatorietà dell'emissione del mandato di cattura dal contesto del disegno di legge. Rimarrebbe salva la facoltà del giudice di emettere mandato di cattura.

SPAGNOLI. Noi abbiamo affermato e sostenuto già nella proposta di legge dei senatori Lugnano ed altri che la modifica di tutto il complesso delle norme del codice di procedura penale che riguardano la carcerazione preventiva debba anche ricomprendere l'esclusione di ipotesi in cui sia obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

In questo senso abbiamo espresso (e lo facciamo anche in questa sede) la nostra critica

per il fatto che si è arrivati con il testo governativo soltanto a consentire la libertà provvisoria, ma non si è giunti alla soppressione delle norme che rendono obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. Per quanto riguarda alcune opinioni espresse dal ministro in tema di costituzionalità della norma, faremo le nostre obiezioni in sede di dichiarazione di voto.

Affermiamo inoltre che il progetto di legge presentato al Senato dai senatori Lugnano ed altri non è stato assorbito in questo provvedimento, è stato stralciato e si trova ancora all'esame del Senato; auspichiamo che venga esaminato al più presto.

Per questi motivi riteniamo di votare contro l'emendamento proposto dall'onorevole Manco, anche perché la soluzione prospettata ritarderebbe l'approvazione di questa legge, la cui urgenza è a tutti nota.

FELISETTI. Il gruppo socialista ha avuto occasione più volte di esprimere il proprio punto di vista sull'abolizione dell'istituto del mandato di cattura obbligatorio. Votiamo quindi contro questo emendamento perché riteniamo che l'argomento troverà la sua collocazione più logica nella legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

DELL'ANDRO, *Relatore*. L'abolizione dell'obbligatorietà dell'emissione del mandato di cattura presuppone la ristrutturazione di tutto l'istituto del mandato di cattura. Non accetto pertanto l'articolo aggiuntivo Manco, e preciso che tale mia posizione coincide con quella del gruppo democratico cristiano, il quale per i medesimi motivi darà voto contrario.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Debbo dire che il Governo è stato nettamente contrario alla proposta di legge dei senatori Lugnano ed altri, recante tra l'altro l'abbassamento dei limiti massimi di carcerazione preventiva, trattandosi di materia che può essere affrontata soltanto nel quadro della riforma generale. Il Governo è ugualmente disposto a discutere sul tema del mandato di cattura obbligatorio nel corso dell'esame del disegno di legge di delega. Per questo motivo è contrario all'articolo aggiuntivo 1-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Manco 1-bis, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 277. — *Facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria.* — All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura.

Se interviene condanna di primo grado o in grado di appello, per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, il giudice può ordinare con la sentenza, la revoca della libertà provvisoria concessa nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura ».

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 277. — *Concessione della libertà provvisoria.* — All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria ».

MANCO. Si tratta di un emendamento precluso dalla votazione precedente e pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 3.

L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 304. — *Comunicazione giudiziaria. Nomina del difensore.* — Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore è obbligato ad inviare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

La comunicazione giudiziaria, nel corso della istruzione, deve essere inviata anche a

tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, con invito a scegliere un difensore di fiducia. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171.

La comunicazione giudiziaria deve essere effettuata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.

Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede mediante notificazione nei modi ordinari ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

L'articolo 316 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — *Atti preliminari alla perizia.* — Il perito è citato a comparire nel giorno e nel luogo che il giudice stabilisce. Nei casi urgenti la citazione può essere fatta anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.

Avuta la presenza del perito, il giudice lo ammonisce a' termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto; gli fa quindi prestare giuramento, con la formula seguente:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli

uomini, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini a voi affidate, senza altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza ».

Subito dopo il giudice chiede al perito le generalità e gli propone i quesiti che ritiene opportuni. Al perito possono essere proposti nuovi quesiti in ogni stato dell'istruzione.

Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce un termine per la presentazione in iscritto della relazione. Questo termine non può superare la durata di due mesi e non può essere prorogato, salvo che, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d'appello informato dal procuratore della Repubblica, la sezione istruttoria ne conceda, per assoluta necessità, la proroga per altri due mesi. Se il perito non presenta la relazione entro il termine prefissogli, il giudice lo sostituisce senz'altro ed applica la disposizione del capoverso dell'articolo 321.

Degli atti indicati nelle disposizioni precedenti il giudice fa compilare processo verbale ».

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Al penultimo capoverso, sostituire le parole da:* « salvo che, su richiesta del procuratore generale », *sino alla fine del capoverso stesso, con le seguenti:* « Se il perito non presenta la relazione entro il termine prefissogli, il giudice può sostituirlo, applicando, ove lo ritenga, la disposizione del capoverso dell'articolo 321 ».

MANCO. L'emendamento intende adeguare l'articolo 4 alla volontà di tutta la Commissione di operare una riduzione dei tempi per la presentazione della perizia e di dare facoltà al giudice di sostituire il perito stesso applicando soltanto ove lo ritenga necessario la disposizione del capoverso all'articolo 321. Pertanto non si ravvisa necessità di prorogare i termini per la perizia, mentre l'opportunità di applicare il capoverso dell'articolo 321 del codice di procedura penale deve essere valutata caso per caso.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Anche su questo punto abbiamo già espresso il nostro parere. Non mi sembra che si debba prevedere come facoltà il ricorso alle sanzioni previste dall'articolo 321, ma ritengo che sia meglio tener

fermo l'obbligo. Sono pertanto contrario all'emendamento Manco.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche io sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco all'articolo 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

L'articolo 374 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 374. — *Ordinanza di rinvio a giudizio*. — Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, dispone con ordinanza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale.

L'ordinanza di rinvio a giudizio deve contenere, a pena di nullità, l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza ».

È chiaro a tutti che le opinioni sono diverse, ma vi sono state ragioni politiche che hanno portato anche i dissidenti a dichiararsi favorevoli al testo.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Resta per altro chiara l'interpretazione che abbiamo dato circa la natura di questa « ordinanza ».

PRESIDENTE. L'onorevole Manco propone di sopprimere l'intero articolo.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Abbiamo esposto le ragioni per cui anche noi avevamo qualche perplessità, ma, tenendo presente quanto ha detto il ministro, possiamo ritenere che si tratta di un nuovo nome dato all'antica sentenza, che a sua volta non era una vera sentenza. Sono pertanto contrario all'emendamento Manco, e favorevole al mantenimento dell'articolo 5.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5.

(È approvato).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

## ART. 6.

L'articolo 384 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 384. — *Requisiti formali della sentenza istruttoria.* — La sentenza di proscioglimento, pronunciata dal giudice istruttore, contiene:

1) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, e le generalità della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile;

2) l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

3) l'indicazione delle richieste del pubblico ministero e delle istanze proposte dalle parti;

4) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto della decisione;

5) il dispositivo;

6) l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata;

7) la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata e del cancelliere ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 7.

L'articolo 385 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 385. — *Nullità e rettificazione della sentenza istruttoria.* — La sentenza è nulla se manca l'enunciazione del fatto o del titolo del reato, se manca o è contraddittoria la motivazione, se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo. È parimenti nulla se manca la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata. Quando per assoluta impossibilità non è sottoscritta da questo giudice, è sottoscritta dal presidente del tribunale con menzione della causa della sostituzione. Se la sentenza è pronunciata dalla sezione istruttoria si provvede, in caso d'impe-

dimento di alcuni dei giudici, a norma del capoverso dell'articolo 474.

Se mancano altri requisiti non richiesti a pena di nullità, il giudice che ha pronunciato la sentenza provvede, anche d'ufficio, con le forme stabilite per la correzione degli errori materiali, a norma dell'articolo 149 ».

Ricordo che è stata rilevata l'inesattezza dell'espressione « alcuni dei giudici », che figura nell'ultima parte del primo alinea. Si sarebbe invece dovuto scrivere « alcuno dei giudici ».

È stato peraltro accertato che tale errore figura anche nel testo presentato al Senato e da questo approvato e trasmesso alla Camera.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia.* Si tratta di errore di stampa, che non è stato rilevato nel corso della discussione al Senato, e che figura nel testo governativo originario.

SPAGNOLI. Propongo di approvare il testo così com'è. È infatti pacifico che si tratta di un errore di stampa, ma senza riflessi di grande rilievo. L'interpretazione giurisprudenziale dovrebbe facilmente superare il problema, sicché non dovrebbe prodursi alcun inconveniente. Altrimenti, si potrà sempre provvedere con la massima rapidità con altra legge.

PRESIDENTE. Ritengo allora che si possa approvare l'articolo 7 nel testo pervenuto dal Senato, con l'intesa che alla parola « alcuni », contenuta nella penultima riga del primo capoverso, vada attribuito il significato di « alcuno », come è stato chiarito nel corso della discussione.

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 8.

L'articolo 386 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 386. — *Trasmissione delle ordinanze di rinvio a giudizio.* — Le ordinanze di rinvio a giudizio sono trasmesse, entro due giorni da quello in cui vennero depositate ai termini dell'articolo 151, alla cancelleria del giudice competente. Con le dette ordinanze sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate qualora non sia necessario custodirle altrove ».

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

L'onorevole Manco ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

MANCO. Tale emendamento era correlato a quello precedente, soppressivo dell'articolo 5. Essendo stato mantenuto l'articolo 5, rinunciò all'emendamento soppressivo dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 9.

Dopo l'articolo 489 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 489-bis. — *Clausola di provvisoria esecuzione della provvisionale.* — Su istanza della parte civile, il capo della sentenza di condanna di primo grado che assegna la provvisionale può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti.

Se il giudice di primo grado ha ommesso di pronunciare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte civile può riproporla, mediante impugnazione della sentenza di primo grado, al giudice di appello, il quale provvede in camera di consiglio.

Allo stesso giudice e con le stesse forme si può chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda la esecuzione iniziata.

Su istanza della stessa parte civile, il capo della sentenza di condanna in grado di appello che assegna la provvisionale, deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti ».

MILIA. Dichiaro che voterò contro l'articolo 9, perché lo ritengo contrario alla Costituzione.

La responsabilità penale non è mai presunta, perché la Costituzione così stabilisce. In altre parole, un cittadino deve essere ritenuto non colpevole fino a quando una sentenza definitiva lo dichiara responsabile di un reato. Nello stesso ordine di idee, quando si parla di danni morali, dobbiamo presumere che essi derivino da un illecito penale, non certo da un illecito civile. Occorrerebbe pertanto superare la presunzione costituzionale di non responsabilità penale del cittadino imputato per liquidarne il risarcimento in via provvisoria.

Tutto questo comporta come conseguenza che una norma siffatta non può trovare applicazione se non si modifica la disposizione costituzionale.

Avrei, semmai, potuto comprendere la norma dell'articolo 9 se avesse fatto riferimento a danni materiali (può accadere infatti che in un reato sia ravvisabile anche la responsabilità civile, che è presunta, oltre quella penale), ma così com'è formulato non ritengo possa superare le obiezioni che ho sollevato.

RICCIO PIETRO. Non condivido le preoccupazioni dell'onorevole Milia. Il discorso riguarda infatti ogni decisione non definitiva del giudice, perché soltanto la condanna definitiva supera la presunzione di non colpevolezza. Voterò pertanto a favore.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con l'onorevole Pietro Riccio. Da civilista mi permetto di osservare che siccome nel giudizio penale si fa valere un'azione civile, non mi pare ci sia ragione di trattare diversamente l'una e l'altra ipotesi.

MILIA. Proprio per quanto lei ha precisato, mi permetto di ricordare che l'azione civile non è esperibile fino a che il procedimento penale è pendente.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 10.

Nel codice di procedura penale e in qualsiasi altra disposizione di legge le parole: « sentenza di rinvio a giudizio » sono sostituite dalle parole: « ordinanza di rinvio a giudizio ».

L'onorevole Manco ha presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 10.

MANCO. Anche questo emendamento è da porre in relazione a quello soppressivo dell'articolo 5. Pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).



## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

Gli onorevoli Manco e Milia hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

## ART. 10-bis.

Dopo l'articolo 225 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 225-bis. — *Comunicazione giudiziaria.* — Le disposizioni previste dall'articolo 304 devono essere osservate anche dalla polizia giudiziaria.

Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono nulli ».

All'articolo 304 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono nulli ».

MILIA. Il nostro articolo aggiuntivo tende a chiarire che anche la polizia giudiziaria deve rispettare le norme che regolano il processo penale e i diritti dell'imputato. Questo allo scopo di ovviare ad una giurisprudenza veramente retrograda che si è instaurata con i governi di centro-sinistra.

PRESIDENTE. La giurisprudenza la fanno i giudici, non il Governo.

MILIA. Se una norma deve essere rispettata dal giudice, a maggior ragione dovrà essere rispettata dalla polizia giudiziaria. Questo è il nostro punto di vista, ed è il legislatore, a nostro avviso, che deve chiarire questo comando poiché ci sono decine e decine di cittadini che sono fermati e interrogati per sei, sette, dieci ore senza il rispetto delle norme a difesa della libertà dei cittadini. La polizia giudiziaria queste norme, sancite dal legislatore a pena di nullità e rispettate dal giudice, non le applica. Per questo motivo abbiamo presentato il nostro articolo aggiuntivo 10-bis.

DELL'ANDRO, *Relatore.* Mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo in esame, pur essendo d'accordo con il principio illustrato dall'onorevole Milia. Si tratta però di un argomento che non rientra nella specifica materia in discussione oggi.

MILIA. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo e preannunciamo che presenteremo una proposta di legge su questo argomento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Riccio ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

## ART. 10-bis.

L'articolo 140 del codice penale è soppresso.

RICCIO PIETRO. Allo scopo di non ritardare l'approvazione di questo progetto di legge dichiaro di ritirare il mio articolo aggiuntivo, che avevo già illustrato nel corso della discussione sulle linee generali. Presenterò su questo argomento una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

## ART. 10-bis.

All'articolo 164 del codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« La sospensione della pena, con i benefici accessori, può essere concessa anche in caso di condanna per reato elettorale ».

TOZZI CONDIVI. Ringrazio il ministro per avere ricordato i lavori dell'Assemblea costituente: era opportuno che questo progetto di legge fosse sottoposto al parere della I Commissione.

In merito al mio articolo aggiuntivo, mi permetto di ricordare che l'articolo 113 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sancisce la non applicabilità ai reati elettorali degli articoli da 163 a 167 e 175 del codice penale, nonché dell'articolo 487 del codice di procedura penale.

Io credo che tutti i componenti la Commissione sappiano che dal maggio di quest'anno sono in corso vari processi per i quali giovani incensurati sono minacciati di gravi condanne perché non è possibile applicare nei loro confronti la sospensione condizionale e la non iscrizione del casellario giudiziario. Le stesse considerazioni di carattere morale espresse a proposito del mandato di cattura dovrebbero valere in ordine alla previsione della facoltà del giudice di concedere, anche per i reati elettorali, la condizionale e la non iscrizione al casellario.

MUSOTTO. Questo problema si può affrontare in sede di riforma generale del codice penale.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

ACCREMAN. Concordo con l'onorevole Musotto.

REGGIANI. Anche io sono di questo avviso.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Altra sede idonea per esaminare il problema potrebbe essere la riforma della legge elettorale per la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non in polemica con lei, onorevole Tozzi Condivi, perché non risulta che vi sia una contrarietà di merito, ma solo di sistema, le dico che probabilmente come Presidente dovrei avvertirla che non è possibile discutere di questa materia in relazione ad un provvedimento avente tutt'altro oggetto, perché se il potere di presentare emendamenti fosse tanto libero ed elastico si potrebbero introdurre, in Commissione in sede legislativa, articoli aggiuntivi relativi a qualsiasi materia. Il suo articolo aggiuntivo solleva pertanto una questione complessa e delicata di carattere procedurale, e prego quindi di ritirarlo, per riproporlo in sede più opportuna.

TOZZI CONDIVI. Aderisco al suo invito, signor Presidente, ma desidero sottolineare che la questione sostanziale da me sollevata implica una grave assunzione di responsabilità da parte del Parlamento. Io presenterò immediatamente una proposta di legge e spero che la Commissione ed il Governo vorranno esaminarla con la massima sollecitudine.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché all'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

## ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Dovremo ora procedere alla votazione finale del disegno di legge.

MILIA. Il mio gruppo voterà contro il provvedimento, e non perché non sia favorevole alla scarcerazione di cittadini rimasti a lungo nelle carceri, ma perché questo disegno di legge viene presentato come un intervento determinato dalla lentezza dell'amministrazione

ne della giustizia. Lo ha ripetuto anche il ministro: « lentezza di cui parliamo da anni ». Ora, la lentezza dell'amministrazione avrebbe dovuto portare già prima di oggi ad un provvedimento ben diverso da questo, idoneo a realizzare maggiore celerità nell'amministrazione della giustizia non solo nei confronti di un Valpreda che non ci interessa, ma di migliaia di imputati.

Con questo disegno di legge si vorrebbe avviare alla predetta lentezza per scarcerare in sostanza ben pochi imputati. In molte regioni non sarà scarcerato nessuno o quasi, perché ben diversa sarebbe stata la responsabilità dei magistrati qualora la legge avesse indicato in modo drastico gli elementi ed i criteri in forza dei quali, sussistendo un mandato di cattura obbligatorio, il cittadino deve essere scarcerato.

Ho sempre sostenuto che in Italia occorre ridurre il potere discrezionale dell'autorità giudiziaria perché più la si amplia, meno ogni cittadino è garantito nella libertà. La libertà del cittadino non può essere rimessa alla discrezionalità del giudice, e la soppressione della libertà deve avvenire in casi rigorosamente disciplinati dalla legge. Onorevole Ministro, qui si è detto che i termini per la carcerazione preventiva non potevano essere ridotti perché occorreva tenere conto dei dati statistici da lei riferiti. Vorrei, però, osservare che quei termini non sono mai stati ridotti, neppure quando il Governo non era quello di Andreotti e di Malagodi.

Se è vero che vi è onestà di intenti e volontà politica (quale quella che si vuole concretizzare attraverso il disegno di legge al nostro esame) mi domando se nel 1973 si possa ancora ammettere la sussistenza di una norma in base alla quale l'imputato deve scontare in prigione sei anni prima di ottenere la scarcerazione.

Si aumenta, invece, con il provvedimento al nostro esame, la discrezionalità del giudice, aumentando così la possibilità di arbitrii e di disparità di trattamento.

SPAGNOLI. Io penso che il provvedimento al nostro esame — che, proprio perché discusso in Commissione, ha un suo pregio particolare in quanto riesce, in termini più concisi, ad affrontare una determinata tematica — deve essere considerato come la risultante di un ampio dibattito che si è svolto nel paese.

Tale dibattito, che ha preso le mosse dal drammatico caso Valpreda, ha assunto particolare rilievo non solo per l'aspetto umano della vicenda e per gli aspetti giuridici con-

nessi all'istituto della carcerazione preventiva, ma soprattutto per i risvolti politici legati ai fatti per i quali Valpreda si trova in carcere.

La scoperta della matrice fascista degli attentati che hanno impressionato il paese in questi anni, la presa di coscienza delle complicità e delle connivenze di cui questa matrice gode in settori dell'apparato statale, la preordinata scelta politica della persecuzione di Valpreda, sono la prova dell'innocenza di quest'uomo e dell'intollerabilità della prosecuzione del suo stato di detenzione; che si protrae ormai da tre anni.

Un caso, questo, che ogni giorno si arricchisce di nuovi e concreti contenuti che, nello stesso tempo, aprono preoccupanti interrogativi sul modo in cui le indagini vennero compiute e sul comportamento degli organi di polizia e dei settori della magistratura che condussero l'inchiesta.

Anche oggi, tanto per fare un esempio, è apparsa la grave notizia che la perizia fu fatta su una borsa di tipo diverso da quella trovata alla Banca dell'agricoltura ed è per questo che, al di là del problema umano relativo alla liberazione di Valpreda, si impone la necessità che si faccia luce su questa gravissima vicenda, che si accerti l'identità o dei mandanti o degli esecutori di un fatto tremendo.

La vicenda Valpreda ha aperto uno squarcio sul funzionamento della nostra organizzazione giudiziaria, e istituti quali la remissione per legittima suspicione e la carcerazione preventiva sono apparsi, in tutto il loro contenuto, contrari ai principi fondamentali non solo della Costituzione, ma anche delle convenzioni internazionali.

Di qui è sorta, ancor più viva e forte, l'urgenza di un intervento legislativo, stimolato altresì da una nostra proposta di legge che al Senato ha riproposto l'obiettivo di anticipare la riforma del codice di procedura penale nei punti più delicati della libertà provvisoria e della carcerazione preventiva.

Di fronte a queste esigenze, che assumono un valore più generale e impongono la necessità di un'anticipazione della riforma, la risposta del Governo è stata ambigua e limitata, suscettibile cioè di suscitare gravi perplessità circa il modo in cui darà attuazione alla delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, circa il modo, cioè, in cui si renderanno operanti delle norme che rispondono, in realtà, non soltanto ai principi generali della Costituzione, ma anche a principi umanamente validi.

Credo che su questo terreno il discorso fatto nel 1970, allorché approvammo le famose norme transitorie sulla custodia preventiva, aveva proprio lo scopo di mettere le nostre strutture in grado di definire i processi con rapidità, in modo che i termini della carcerazione preventiva valessero ad evitare quegli inconvenienti. Oggi ci troviamo davanti ad un discorso analogo, il che significa che quell'intervento non fu adeguato.

Non si è voluto neppure sopprimere l'istituto del mandato di cattura obbligatorio, adducendo rilievi di ordine costituzionale che, a giudizio pressoché unanime della Commissione, non sono fondati.

Nel riportare l'intervento del ministro Gonnella al Senato, il testo del *Resoconto sommario* lascia infatti intendere che il Governo, ponendosi il problema dell'abolizione del mandato di cattura obbligatorio, ha ritenuto esservi in proposito non solo preoccupazioni tecniche, ma anche ostacoli costituiti dall'articolo 68 della Costituzione. La cosa ci aveva parecchio preoccupato.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Lei non doveva leggere il sommario, bensì il resoconto stenografico.

SPAGNOLI. La sua precisazione è stata molto utile, ma è ugualmente preoccupante sotto un altro profilo: cioè si vorrebbe arrivare ad una situazione pressoché inversa, di discriminazione, distinguendo il problema del mandato di cattura in rapporto all'immunità parlamentare dal problema della soppressione dei casi di obbligatoria emissione del mandato di cattura.

Comunque ritengo che un atto di coraggio maggiore su questo punto lo si poteva anche compiere, in quanto non esistevano né ostacoli di natura tecnica, né problemi di natura costituzionale che si potevano opporvisi.

Si poteva giungere ad affermare una posizione più netta e più certa, tale da evitare problemi che in realtà invece finiranno per limitare notevolmente la portata del provvedimento; viceversa si sono volute inserire nel disegno di legge, in maniera un po' affrettata, delle soluzioni che volta a volta sono state considerate innesti, anticipazioni, integrazioni o misure di emergenza, in una situazione di molta confusione e quindi nella mancanza di un certo disegno organico.

Abbiamo avuto infatti la sensazione che si siano volute inserire determinate modifiche a certi istituti in maniera non organica; quindi siamo lieti che, dinanzi all'opposizione del

nostro gruppo al Senato, siano state accontornate quelle norme relative al processo per direttissima, che avrebbero portato ad una situazione abnorme rispetto a principi che erano già stati stabiliti.

Sotto questo profilo la nostra critica è stata già sollevata al Senato ed è stata qui ribadita, e pertanto non ritengo opportuno ripetere concetti già chiaramente espressi.

Malgrado ciò, il gruppo comunista voterà a favore del progetto di legge approvato dal Senato, che costituisce una prima vittoria della democrazia. Le critiche da noi mosse alle altre misure del provvedimento non possono togliere valore a quella norma che speriamo consenta di mettere in libertà Pietro Valpreda e i suoi compagni.

Noi abbiamo fiducia che i magistrati di fronte a questa norma non vogliano eluderla, altrimenti si assumerebbero una grave responsabilità di fronte al paese e di fronte al Parlamento, che con questo provvedimento legislativo ha voluto, sì, affrontare problemi di carattere generale, ma certamente anche per dare la libertà a Pietro Valpreda.

Per questo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge è la conseguenza di una battaglia che tutta l'opinione pubblica democratica ha condotto e con essa larga parte delle forze politiche.

La iniziativa comunista al Senato non è stata sola, ma accompagnata da altre iniziative di altre parti politiche, come la democrazia cristiana e il partito socialista, che hanno preso spunto netto dal caso Valpreda e che hanno aperto in questo modo un discorso di carattere più generale.

Per questo ritengo che la legge che stiamo per approvare costituisca una vittoria della democrazia: ma questa sarà solo parziale se non colpirò chi ha voluto questo stato di cose. Ormai le indagini sul caso Valpreda costituiscono per l'opinione pubblica un dato reale, in quanto la matrice di questi gravi fatti sono da ricercarsi altrove.

Per questo dicevo che si deve giungere a colpire siffatta responsabilità: di chi ha voluto la strage e di chi ha voluto perseguire Valpreda e coprire le prove per tentare di nascondere la matrice fascista del tentativo di eversione nei confronti dello Stato.

La legge che abbiamo al nostro esame costituisce una tappa importante di una battaglia lunga che sarà certamente contrastata da chi non vuole che si accerti la verità; per questo siamo favorevoli al presente provvedimento in quanto, pur con i limiti denunciati, rende il nostro codice di procedura penale

meno autoritario e liberticida, e dà alla magistratura gli strumenti necessari per la liberazione di Pietro Valpreda.

FELISETTI. Poche parole per ribadire il già dichiarato voto favorevole che il gruppo socialista dà al disegno di legge oggi al nostro esame.

Il relatore nel corso della sua replica ha messo in evidenza l'esistenza di una discutibile coerenza fra la dichiarazione del voto favorevole ed una serie di critiche che a questo provvedimento erano state mosse. Ritengo che la stessa replica abbia fornito una giustificazione a quei gruppi che si trovavano in questa situazione; quindi anche se il rilievo è esatto, non credo che la colpa sia da attribuire a questi ultimi.

Infatti noi votiamo a favore del provvedimento essenzialmente in funzione dell'approvazione del primo comma dell'articolo 2 relativo alla modifica dell'articolo 277 del codice di procedura penale; inoltre siamo favorevoli anche a causa di uno stato di urgenza, ma soprattutto direi di uno stato di coscienza in cui il legislatore e l'esecutivo si sono venuti a trovare a seguito del comportamento della magistratura, o meglio di una parte di essa, nella vicenda Valpreda. *Oportet ut scandala eveniant!*

Naturalmente riteniamo che sarebbe stato molto meglio affrontare isolatamente e dichiaratamente il caso Valpreda, per non dare la idea che il Governo abbia voluto, in qualche misura, coprire questo caso per non renderlo troppo eclatante. Avremmo preferito trattare gli altri punti nell'ambito del disegno di legge di delega e che questo provvedimento si limitasse solo all'ipotesi del secondo comma dell'articolo 27 del codice di procedura penale. Tutto il resto, ripeto, sarebbe stato meglio trattarlo in sede di esame del disegno di legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Per quella sede anche noi abbiamo illustrato argomenti da considerare « a futura memoria ». Comunque siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge che ci si accinge a votare, perché esso renderà operanti delle norme che altrimenti sarebbero state solo fra molto tempo.

Dobbiamo però dire che troviamo una certa dissonanza tra l'articolo 2 del disegno di legge ed il n. 48 dell'articolo 2 del disegno di legge di delega, che vieta la « nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione ». Si tratterà anche qui di trovare una armonizzazione, così pure

per quanto riguarda il mandato di cattura, l'impugnabilità della ordinanza, la tutela dei diritti dell'imputato e tutte quelle norme che non hanno potuto trovare qui adeguato spazio.

Infine dobbiamo rilevare che il provvedimento costituisce un tardivo atto di giustizia nei confronti sia del caso Valpreda sia di tante altre vicende giudiziarie.

REGGIANI. A mio avviso il provvedimento che ci accingiamo a votare trae le sue origini non solo dal caso Valpreda, ma da disfunzioni dell'attività giudiziaria che esistono nel nostro paese. Si tratta quindi di un rimedio ad una situazione di disagio che si protrae da troppo tempo; rimedio che però non si potrà attuare solo con questo provvedimento, bensì va realizzato con un altro intervento più importante ed organico. Intendo riferirmi anche alla possibilità di dare esecuzione provvisoria alla sentenza per quanto riguarda il risarcimento del danno; l'attività giudiziaria, infatti, non è data soltanto da casi clamorosi, anzi si concreta in una serie infinita di rapporti umani, ma non di grandissimo rilievo.

L'economia di questo provvedimento è quindi tipica di una situazione di emergenza: si vuole migliorare l'efficienza della giustizia nel nostro paese. Per il caso Valpreda, per esempio, se la giustizia avesse funzionato a dovere non ci saremmo oggi trovati di fronte ad una situazione come questa, che influisce sull'emanazione di un provvedimento di legge.

La situazione attuale ci dovrebbe far riflettere tutti, Governo compreso, sull'impegno che dobbiamo assumere di risolvere una volta per sempre i problemi derivanti da un codice di procedura penale che ormai ha fatto il suo corso. Problemi che sono tanti e che riguardano il potenziamento delle strutture giudiziarie, la razionale redistribuzione dei magistrati e degli ausiliari del giudice tra le varie sedi.

Ho ascoltato con grande interesse le polemiche che sono sorte circa l'abolizione dell'obbligo di emettere, in determinati casi, il mandato di cattura. A mio avviso questo problema non ha più ragione di esistere dal momento che si dà comunque al giudice la facoltà di concedere la libertà provvisoria. Inoltre il mandato di cattura viene emesso nei casi in cui vi siano sufficienti indizi di reità. Qui entriamo immediatamente in una valutazione psicologica dei motivi di opportunità che presiedono all'attuazione di questo strumento procedurale: e, se partiamo da questo

punto di vista, arriviamo alla conclusione — logicamente ineccepibile — che poco importa che siamo di fronte all'ordine di cattura facoltativo od obbligatorio, ma emesso perché vi sono stati sufficienti indizi, quando con la norma dell'articolo 2 si introduce la possibilità per il giudice di provvedere alla restituzione della libertà provvisoria, il che non può essere che conseguenza di valutazione di dati emersi successivamente al momento in cui è stato emesso il mandato di cattura obbligatorio o facoltativo. Non vedo quindi una gran diversità di carattere teorico. La differenza vi è nella misura in cui noi guardiamo alla riforma generale del processo. È certo che la figura del mandato di cattura obbligatorio non entra nella fisionomia del processo accusatorio, ma fin quando abbiamo questo tipo di processo, una volta introdotto il correttivo della possibilità di concedere la libertà provvisoria, le conseguenze pratiche della distinzione sono di carattere astratto.

Infine vorrei dire che non credo che si possa comunque preconfigurare un'attività giudiziaria e del magistero penale valida ed efficiente se partiamo dal punto di vista che il magistrato e l'attività giudiziaria siano potenziali nemici della obiettività della gestione del magistero penale. Se indirizziamo il nostro sforzo allo scopo effettivo di limitare l'iniziativa dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, costruiamo un veicolo con il freno, ma senza motore. Dobbiamo ricordare che lo scopo primario del magistero penale è quello di garantire la giustizia e la sicurezza alla collettività, cioè alla stragrande maggioranza dei cittadini, mentre invece vi può essere chi sia raggiunto da un sospetto, magari ingiusto ed infondato, e in questo caso deve subentrare il correttivo che garantisca a questo cittadino, che deve sempre essere presunto innocente, il diritto di dover soffrire il meno possibile per questa sua messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lo scopo della legge non è quello di garantire la maggiore possibile impunità a coloro che sono sospettati di essere gli autori di un reato; lo scopo è invece di garantire che quando lo Stato chiede al cittadino di mettersi a disposizione degli organi che hanno il compito di ricostituire l'ordine giuridico la messa a disposizione sia contenuta entro limiti ragionevoli che facciamo dello stesso imputato un collaboratore dell'attività giudiziaria.

Questo è lo spirito ed il garantismo della legge penale e se usciamo da questa concezione non credo che riusciremo a configurare un'attività giudiziaria degna d'un paese avan-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1972

zato, perché nessuno di noi è stato mai tanto poco sorvegliato, ma ogni cittadino in Italia non è mai stato tanto poco protetto. A conclusione, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

GARGANI. Esprimo il voto favorevole del gruppo democristiano sul disegno di legge, che assorbe le proposte di legge nn. 754 e 1015. Il mio gruppo non può non sottolineare la sua soddisfazione per il varo di una serie di norme che contribuiscono a semplificare il processo penale. Credo che sia questo lo spirito da porre in rilievo in riferimento alle norme che stiamo per approvare, perché credo — e mi permetto di sottolinearlo — che non si tratti di una « legge fotografia »; ritengo infatti che queste norme abbiano tutte il requisito dell'astrattezza. Anche rispetto a casi che si sono verificati e che hanno trovato l'attenzione della stampa credo che il legislatore abbia il diritto ed il dovere di modificare la legislazione in relazione ai mutamenti che avvengono nella società. La norma è strumentale rispetto ai fatti. Penso che non sia il caso di riferire questa legge ad una persona, né appropriarsene per dire che si tratta di una vittoria di una parte politica.

SPAGNOLI. Una vittoria di tutte le forze democratiche.

GARGANI. La democrazia cristiana ha preso l'iniziativa legislativa, ma per modificare delle norme che richiedevano una revisione, non per risolvere il caso Valpreda. Noi dobbiamo rifuggire dall'errore che talora commettiamo nel senso che non dobbiamo sostituirci al magistrato. Nessuno di noi può avere l'arbitrio di stabilire la innocenza o la colpevolezza di un imputato. La autonomia del giudice indispensabile per il trionfo della giustizia.

Noi dobbiamo poter dare soluzione a problemi generali, sui quali e nei quali si deve inserire, nella sua autonomia, la magistratura. Altra cosa è la responsabilità che deve avere il giudice (e il ministro Gonella sa quanto è ampia, nell'ambito di questa responsabilità, la discrezionalità del giudice); accertare la verità attraverso le prove non è compito del Parlamento.

Non entrerò nel merito dei singoli argomenti, già approfonditi ampiamente nel corso della discussione; l'unica ombra che vorrei sottolineare si riferisce all'articolo 1. che con-

cede alla Cassazione un potere politico cui non fa riscontro una responsabilità di carattere politico.

Nel contesto delle norme da noi approvate credo che ci sia, comunque, una vittoria della democrazia e non per il fatto che andiamo a scarcerare Valpreda, ma perché la magistratura sarà chiamata a rispondere agli strumenti che abbiamo messo a sua disposizione. Quindi non « legge fotografia », non « legge Valpreda », ma legge che, attraverso determinati strumenti normativi, potrà porre fine a tutti i contrasti con la magistratura, legge che va ad onore del Parlamento e che accresce il patrimonio che la Costituzione ci ha dato.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti » (approvato dal Senato) (1248):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge Concas ed altri n. 754 e Gargani n. 1015.

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Skerk, Baldassari, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Ciacci, Coccia, Dell'Andro, Borromeo D'Adda, Felisetti, Gargani, La Loggia, Tozzi Condivi, Tassi, Manco, Mazzola, Micheli Pietro, Milia, Musotto, Padula, Brini, Reggiani, Revelli, Riccio Pietro, Riela, Sabbatini, Spagnoli, Stefanelli, Terranova, Traina.

La seduta termina alle 14,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI